



**Comune di San Giuliano Milanese
(Provincia di Milano)
Servizio Tributi**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507)

Modificato con delibera di C.C n. 22 del 26/02/2002
Modificato con delibera di C.C n. 17 del 24/02/2005
Modificato con delibera di C.C n. 91 del 24/11/2005
Modificato con delibera di C.C n. 57 del 20/07/2006
Modificato con delibera di C.C n. 12 del 01/03/2007
Modificato con delibera di C.C n. 12 del 28/02/2008
Modificato con delibera di C.C n. 6 del 29/01/2009
Modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 28/03/2011
Modificato con delibera di C.C. n.23 del 28/05/2012

S O M M A R I O

TITOLO I- NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Categoria delle località modificato
- Art. 5 - Tariffe
- Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 7 - Funzionario responsabile

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 - Presupposto dell'imposta
- Art. 9 - Soggetto passivo
- Art. 10- Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 11 – Applicazione maggiorazioni e riduzioni d'imposta
- Art. 12 – Pubblicità luminosa e illuminata
- Art. 13 – Dichiarazione d'imposta
- Art. 14 – Pagamento dell'imposta
- Art. 15 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 16 – Pubblicità ordinaria
- Art. 17 – Pubblicità su veicoli
- Art. 18 – Pubblicità effettuata su pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 19 – Pubblicità varia
- Art. 20 – Riduzione d'imposta
- Art. 21 – Esenzioni dall'imposta

TITOLO III – AFFISSIONI

- Art. 22 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 23 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 bis – Spazi riservati ed esenzioni dal diritto
- Art. 25 – Riduzione del diritto
- Art. 26 – Esenzione dal diritto
- Art. 27 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 28 – Affissioni urgenti festive e notturne
- Art. 28bis - Affissioni funebri
- Art. 28tris - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente
- Art. 29 – Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 30 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 31 – Procedura coattiva
- Art. 32 – Rimborsi
- Art. 33 – Contenzioso

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

- Art. 34 – Sanzioni per violazioni alle disposizioni tributarie
- Art. 35 – Interessi
- Art. 36 – Tutela dell'affidamento e della buona fede, errori del contribuente
- Art. 37 – Sanzioni amministrative
- Art. 38 – Procedura di applicazione delle sanzioni

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39 – Norme finali
- Art. 40 – Norme transitorie

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 "OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO"

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui agli articoli dall'1 al 37 del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507⁽¹⁾ e successive modificazioni e integrazioni D.LGS. 507
15/11/93
Artt. dal 1
al 37
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52⁽²⁾ del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
5. Il presente regolamento si uniforma ai principi stabiliti dalla Legge 212 del 27 luglio 2000 ⁽³⁾ e al regolamento in materia di diritto d'interpello e autotutela approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 28/02/2001.

ART. 2 "AMBITO DI APPLICAZIONE"

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le disposizioni che seguono. D.LGS. 507
15/11/93
Art. 2

ART. 3 "CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE"

1. Il Comune di San Giuliano Milanese appartiene alla III classe di cui al D.lgs. 507 del 15/11/1992⁽⁴⁾. D.LGS. 507
15/11/93
Art. 2

ART. 4 "CATEGORIE DELLE LOCALITA' "

1. Il territorio del Comune, classificato nella III classe, è suddiviso in due categorie, ordinaria e speciale, in relazione all'importanza.

¹ Decreto Legislativo 507 del 15/11/1993 che disciplina l'istituzione e le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

² Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997 art. 52 che disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni, in materia tributaria

³ Legge n. 212 del 27 luglio 2000 che introduce lo Statuto dei diritti del contribuente

⁴ Vedi nota n. 2

2. Le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie non supera il trentacinque per cento del territorio del centro abitato, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono elencate nell'allegato A. Le tariffe di base del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale e dell'imposta di pubblicità sono maggiorate del 150 per cento per le esposizioni nelle vie:

D.LGS.
507
15/11/93
Art. 4
Articolo
modificato
con
deliberazion
e di C.C. n.
91 del
24/11/2005

Autostrada A1	via del tecchione
Misurina piazza	via della Liberazione
S.P. N. 164 per Locate	via Liguria
S.S. n. 9 Emilia tangenziale Ovest	via Lombardia via Ticino
Via Abruzzi	via Tirso
Via Basento	via Sele
via Calabria	via Volturno
via Campagna	via Brigate Partigiane
Via Molise	via Tolstoi
via Monferrato	strada provinciale Binasca
via Marche	Via Cechov
via Piemonte	Via della Pace
via Po	Via unica Pedriano
via Tagliamento	Locatelli Piazza

Nella rimanente area della Categoria Speciale la maggiorazione tariffaria viene applicata nella misura del 50 per cento.

3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non deve superare la metà di quella complessiva stabilita dal presente Regolamento.

ART. 5 "TARIFFE"

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale⁽⁵⁾ **entro il termine di approvazione del bilancio** e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo⁽⁶⁾.

D.LGS. 507
15/11/93
Art.3,
comma 5

2. La Giunta Comunale delibera sulla base delle tariffe previste dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. 507/93, stabilendo l'eventuale percentuale di aumento prevista dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488⁽⁷⁾.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno⁽⁸⁾.

⁵ Nel rispetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lett. f) e dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, D.Lgs. n. 267 del 20/08/2000.

⁶ Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) della L. 28/12/2001 n. 448;

⁷ Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, finanziaria 2000, che con l'art. 30, comma 17 modifica l'art. 11, comma 10, L. 449/97 che prevede: "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal primo gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".

⁸ In applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) della Legge 448 del 28/12/2001.

ART. 6 "TIPOLOGIA E QUALITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI"

1. La determinazione delle tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, la ripartizione quantitativa degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette sono stabilite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI"

D.LGS. 507
15/11/93
Art.3, comma
3, modificato
dall'art. 145,
comma 57,
lett. a), L.388
23/12/2000

ART. 7 "FUNZIONARIO RESPONSABILE"

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di:

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 11

- sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disposizione di rimborsi;

D.LGS. 473
18/12/1997
Art. 12

- applicare sanzioni (previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 12, comma, 1 lett. b) del D.Lgs. 473/97⁽⁹⁾ e successive modificazioni), sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 472/97⁽¹⁰⁾, e dal Regolamento comunale che disciplina i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni;

- esercitare l'autotutela, così come disciplinata dalle norme di leggi vigenti e dal Regolamento comunale sull'applicazione dei poteri di autotutela;

sono demandate al Funzionario responsabile nominato dall'ente.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 8 "PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA"

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 5, commi
1 e 2

2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato o ad indicare il luogo in cui viene esercitata l'attività.

⁹ Decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997 che introduce nuove sanzioni per i tributi locali, modificato dal Decreto Legislativo n. 203 del 5 giugno 1998.

¹⁰ Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 che introduce e disciplina i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

ART. 9 "SOGGETTO PASSIVO"

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 6, commi
1 e 2

ART. 10 "MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA"

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo all'applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine e simili, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.


D.LGS. 507
15/11/93
Art. 7

ART. 11 "APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTA"

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 7,
comma 6

ART. 12 "PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA"



Qualora la pubblicità ordinaria e la pubblicità effettuata con veicoli, prevista dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 7, comma
7

2. Per la pubblicità luminosa s'intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o con proiezioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento⁽¹¹⁾.

CIRC. MIN. n.
10 del
17/03/1994

ART. 13 "DICHIARAZIONE D'IMPOSTA"

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 di gennaio.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 8, commi
1, 2 e 3

ART. 14 "PAGAMENTO DELL'IMPOSTA"

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella annuale effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, per conto proprio e altrui, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 9

3 La pubblicità ordinaria annuale e temporanea può essere pagata mediante:

Modificato dalla
Legge n. 296
del 27/12/2006

- **versamento a mezzo conto corrente postale intestato a Comune di San Giuliano Milanese – servizio di tesoreria Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;**
- **altre modalità indicate nell'avviso di pagamento.**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

¹¹ In applicazione della Circolare Ministeriale n. 10 del 17/03/94 che specifica nella parte relativa alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi o con proiezioni, prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 507/93 (art. 23 del presente regolamento) come a tali forme pubblicitarie non si applichi la maggiorazione per la pubblicità luminosa o illuminata ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.Lgs. 507/93.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.

5. Il termine di scadenza per il pagamento della prima rata o dell'intero importo è fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento.

ART. 15 "PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, commisurati questi ultimi alla effettiva occupazione del suolo pubblico art. 25 Piano Generale degli Impianti.

D.LGS. 507
15/11/1993
Art.9, comma 7,
modificato
dall'art. 145,
comma 55, L.
388 del
23/12/2000

ART. 16 "PUBBLICITA' ORDINARIA"

1. La pubblicità ordinaria è quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli e la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita in applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 507/93 e ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

D.LGS. 507
15/11/1993
Art.12, commi
1, 2, 3 e 4,
modificato
dall'art. 145,
comma 56 L.
388
23/12/2000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

D.LGS. 507
15/11/1993
Art.7, comma 7

ART. 17 "PUBBLICITA' CON VEICOLI"

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 17, comma 1 del presente Regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 17, comma 4 del presente Regolamento.

D.LGS. 507
15/11/1993
Art.13, comma
1, 2, 3, 4 e 5

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe previste dall'art. 13, comma 3, del D.lgs. 507/93, così come stabili ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

D.LGS. 507
15/11/1993 Art.
7, comma 7

ART. 18 "PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI"

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita in applicazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs 507/93 e ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

D.LGS. 507
15/11/1993
Art.14, comma
1, 2, 3, 4 e 5

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è stabilita in applicazione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 507/93 e ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

5. Qualora la pubblicità, di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 19 "PUBBLICITA' VARIA"

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 (quindici) giorni o frazione è quella prevista per la pubblicità ordinaria dall'art. 17, comma 1 del presente Regolamento. D.LGS. 507
15/11/1993
Art.15, comma
1, 2, 3, 4 e 5
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, la tariffa è stabilita nella misura prevista dall'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 507/93 e ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in applicazione dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 507/93 e ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione verrà stabilita in applicazione dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 507/93 e ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 20 "RIDUZIONE D'IMPOSTA"

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: D.LGS. 507
15/11/1993
Art.16
- a – per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, anche qualora le forme pubblicitarie contengano uno sponsor o più sponsor.
- b – per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c – per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 21 "ESENZIONI DALL'IMPOSTA"

1. Sono esenti dall'imposta: D.LGS. 507
15/11/1993
Art. 17
- a- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato

per ciascuna vetrina o ingresso;

b – gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c – la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d – la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f – la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;

g – la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h – le insegne, le targhe e simili apposte per l'indicazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i – le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

L. 448
28/12/2001
Art. 10,
comma 1

3. Non è esente dall'imposta l'insegna di esercizio con metratura superiore a 5 metri quadrati.

4. Sono inoltre esentate dal pagamento dell'imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate come ONLUS secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460⁽¹²⁾.

5. E' inoltre esentato il volantaggio effettuato dalle forze politiche presenti sul territorio.¹³

¹² Facoltà concessa al comune dall'art. 21 del D.lgs. 460/97 secondo cui "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro competenza e dai connessi adempimenti.

¹³ Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2009

TITOLO III – AFFISSIONI

ART. 22 – “SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI”

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire ,l'affissione, a cura del comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI del “Regolamento per la disciplina di assegnazione spazi pubblicità e pubbliche affissioni”.



D.LGS. 507
15/11/1993
Art. 18

ART. 23 – “DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI”

1. Per effettuazione di pubbliche affissioni il diritto è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è quella prevista in applicazione dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 507/93, e ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 del presente Regolamento.

D.LGS. 507
15/11/1993
Art. 19

ART. 24 bis – “SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO”

  I soggetti di cui all' art. 20 del D.Lgs. 507/93:

- Stato, enti pubblici territoriali;
- comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- chiunque realizzi attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;

Inserito con
deliberazione di
C.C. n. 57 del
20/7/06

- soggetti che svolgono attività di spettacolo viaggiante e beneficenza;

possono chiedere al Comune di effettuare affissioni dirette con le modalità indicate dal presente articolo. A tal fine per l'intero territorio del Comune lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare il 10% degli spazi totali.

2. Il Comune non fornisce personale per le affissioni di cui sopra.

3. L'affissione negli spazi di cui al primo comma è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

4. La richiesta dei soggetti di cui al primo comma deve essere consegnata presso l'ufficio Affissioni e Pubblicità **del Comune di San Giuliano Milanese**, , con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. Il richiedente l'affissione deve altresì presentare il materiale da affiggere per l'apposizione di indicazione contenente la data di scadenza dell'affissione stessa.

5. Le affissioni sono autorizzate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che deve essere annotata in apposito registro cronologico, su modello predisposto **dall'Ufficio tributi** e deve contenere l'indicazione del richiedente, la natura specifica del messaggio pubblicitario e del manifesto, la durata con l'indicazione precisa dei giorni di esposizione, il quantitativo ed i formati dei manifesti dell'affissione. L'ufficio Affissioni e Pubblicità provvede anche a predisporre il modello della richiesta che deve contenere le indicazioni di cui sopra. L'autorizzazione all'affissione è subordinata al rispetto delle affissioni in essere e non ancora scadute.

6. Non sono consentite:

- le variazioni o il cambio, anche se richiesti precedentemente alla data di inizio dell'affissione, l'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del richiedente;
- lo spostamento dell'affissione, anche se richiesta preventivamente alla data di inizio della stessa, in data o periodi diversi da quelli indicati nella richiesta;

le affissioni su manifesti in esposizione e non ancora scaduti.

7. Le richieste di affissione non possono superare i seguenti quantitativi:

- per i formati 70x100 o inferiori:n. 30 manifesti
- per i formati 100x140:n. 10 manifesti.

8. Presso l'ufficio pubbliche affissioni devono essere esposti l'elenco degli spazi di cui al primo comma. Il registro cronologico di cui al quinto comma deve essere esposto presso **l'ufficio tributi del Comune**.

ART. 25 – “RIDUZIONE DEL DIRITTO”

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

D.LGS. 507
15/11/1993
Art. 20

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro anche qualora contengano uno o più sponsor;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 26 – “ESENZIONE DEL DIRITTO”

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

D.LGS. 507
15/11/1993 Art.
21

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti la cui affissione sia richiesta dalle ONLUS, così come previste dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 460 del 04/12/1997.

ART. 27 – “MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI”

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

D.LGS. 507
15/11/1993 Art.
22

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti nonché la ripartizione numerica dei manifesti da affiggere in categoria speciale e quelli di categoria normale.

Per richiedere spazi prefissati devono essere indicate le vie nei cui impianti intende far collocare i manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne comunicazione tempestiva per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 28 "AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE"

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €. 25.82 per ciascuna commissione.

D.GLS. 507
15/11/1993 Art.
22, comma 9

ART. 28 BIS "AFFISSIONI FUNEBRI"

NORMATIVA

L'esecuzione dell'affissione degli annunci funebri nel territorio del comune è disciplinata dal decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, dal presente regolamento e dall'allegato Piano generale degli impianti pubblicitari.

PIANO DEGLI IMPIANTI

L'affissione dei manifesti funebri può avvenire unicamente negli spazi individuati all'interno del Piano Generale degli impianti.

E' consentita l'affissione di un solo manifesto nelle immediate vicinanze del domicilio del defunto al di fuori dei predetti spazi a condizione che ne venga effettuata la de affissione nel giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno avuto luogo i funerali.

E' permessa l'affissione di annunci al di fuori degli spazi predetti e di formato diverso da quello previsto all'art. 15 solo su richiesta di enti pubblici, organizzazioni sindacali e partiti

politici, in tal caso l'affissione sarà effettuata esclusivamente dall'Ufficio affissioni del Comune.

FORMATO DEGLI ANNUNCI

Tutti gli annunci funebri da affiggere dovranno essere stampati nel formato cm. 70 di base per cm. 50 di altezza.

Non potranno essere affissi annunci funebri di formato diverso.

AFFISSIONE DIRETTA

E' consentita l'affissione diretta degli annunci funebri, negli spazi individuati dal Piano Generale degli impianti esclusivamente alle imprese di pompe funebri con esercizio dell'attività debitamente autorizzato nell'ambito del territorio Comunale.

A tal uopo i titolari delle imprese di cui al primo comma dovranno inoltrare domanda in carta legale al Sindaco chiedendo l'autorizzazione ad effettuare l'affissione diretta e la conseguente assegnazioni degli spazi.

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore Delegato competente, provvederà all'assegnazione degli spazi di pertinenza in misura non superiore a 2. spazi bi facciali del formato di cm. 70 di base per 50 cm. di altezza per ogni standardo e per ciascun operatore mediante l'adozione di apposito atto deliberativo.

PAGAMENTO

In caso di affissione diretta è dovuta l'imposta di pubblicità prevista dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93.

E' dovuto altresì un canone di concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche e la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo quanto previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.lgs n. 507/93, nonché un canone annuale specifico per la concessione degli spazi per l'affissione diretta.

GESTIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI

Ogni operatore, appaltatore comunale, che abbia ottenuto dal Comune l'assegnazione di spazi per l'affissione diretta, dovrà provvedere in proprio alla gestione degli spazi assegnati. In caso di mancanza di spazi a propria disposizione, per l'affissione di annunci in numero superiore agli spazi assegnati, se gli annunci sono riferiti a defunti diversi, l'operatore potrà utilizzare gli spazi assegnati ad altri operatori a condizione che gli stessi siano disponibili.

EVASIONI DI COMMISSIONI A CURA DEL COMUNE

Il comune si riserva la facoltà di effettuare, a propria cura, le affissioni di annunci funebri su richiesta di contribuenti diversi dagli assegnatari, appaltatori comunali, sugli spazi predisposti nel piano generale degli impianti, siano o meno assegnati agli operatori per l'affissione diretta.

MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

Gli assegnatari degli spazi, dovranno mantenere a propria cura e spese, gli spazi loro assegnati in perfetto stato d'uso ed in modo decoroso.

A tale scopo cureranno che le affissioni siano effettuate in modo ordinato provvedendo a defiggere le affissioni scadute.

L'affissione di annunci funebri si intende scaduta il giorno successivo a quello indicato nello stesso annuncio ed in cui hanno avuto luogo i funerali.

Art. 28 TRIS Oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente

Ai fini della salvaguardia del Comune gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 29 "RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO"

Il Comune o il Concessionario, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli [articoli 16 e 17](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Modificato dalla
Legge n. 296
del
27/12/2006

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale⁽¹⁴⁾.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 30 "CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI"

1. Ai sensi della legge n. 212/2000 ⁽¹⁵⁾, art. 7, gli avvisi di cui al precedente articolo devono inoltre tassativamente indicare:

L. 212/00 Art.
7

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento istruttorio;

L. 241/90 art.
3

¹⁴ Modifica apportata dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 in applicazione dei principi stabiliti dalla legge 212 del 27 luglio 2000 concernente lo statuto dei diritti del contribuente

¹⁵ vedi nota n. 4

- b) l'organo o l'autorità presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione delle pretese tributarie.

ART. 31 "PROCEDURA COATTIVA"

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446⁽¹⁶⁾ la riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni viene effettuata mediante ingiunzione fiscale, disciplinata dal regio decreto 14/04/1910, n. 639, **o mediante iscrizione a ruolo;**

D.LGS. n. 446
15/12/1997
Art.52, comma 6

ART. 32 "RIMBORSI"

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Modificato dalla
Legge n. 296 del
27/12/2006

ART. 33 "CONTENZIOSO"

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546⁽¹⁷⁾ le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

D.LGS. 546
31/12/1992
Art. 2

ART. 34 "SANZIONI PER VIOLAZIONI DISPOSIZIONI TRIBUTARIE"

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o del diritto dovuti.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento a saldo, dell'imposta risultante dalla dichiarazione è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione, risulti una

D.LGS. 507
15/11/1993 Art.
23 così come
sostituito
dall'art. 12 del
D.Lgs. 473/97

D.LGS. 471
18/12/1997 Art.
13

¹⁶ Vedi nota 3

¹⁷ Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che disciplina il processo tributario.

maggior imposta o una minore eccedenza detraibile.

5. La sanzione di cui al comma precedente non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie disciplinate dal D.Lgs. 472 del 18/12/1997 ⁽¹⁸⁾

ART. 35 "INTERESSI"

La misura annua degli interessi è determinata, dal Comune nei limiti di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Modificato dalla Legge n. 296 del 27/12/2006

ART. 36 "TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE, ERRORI DEL CONTRIBUENTE"

1. I rapporti con il contribuente sono improntati sul principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dall'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale.

L.212 del 27/07/2000 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente"

ART. 37 "SANZIONI AMMINISTRATIVE"

1. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507 del 15/11/1993 sono disciplinate dal "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI".

D.LGS. 507 del 15/11/1993 Art. 24

ART. 38 "PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI"

1. Per ciò che concerne la procedura di applicazione delle sanzioni, e in particolare per ciò che riguarda la disciplina del ravvedimento operoso e della riduzione delle sanzioni tributarie si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662".

D.LGS. 472 del 18/12/1997

¹⁸ Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 che disciplina le norme generali di applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 "NORME FINALI"

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 8, L. 448 del 27/12/2001, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del vigente bilancio di previsione, e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. Il presente regolamento, contenente le modifiche e gli adeguamenti normativi sostituisce il precedente.

ART. 40 "NORME TRANSITORIE"

Si applicano le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.



Comune di San Giuliano Milanese (Provincia di Milano)

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE

In base alla delimitazione del centro abitato – art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - , si è proceduto alla individuazione della superficie complessiva da destinare a categoria speciale in base all'art. 4 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

La categoria speciale non deve superare complessivamente il 35% del centro abitato. Di conseguenza, si sono definite le seguenti superfici:

CENTRO ABITATO mq. 7.651.675

CATEGORIA SPECIALE:

superficie massima = 35% del centro abitato = 35% di mq. 7.651.675 mq. 2.678.086

RIEPILOGO DELLE SUPERFICI RIGUARDANTI LA CATEGORIA SPECIALE IN PROGETTO

ZONE DELIMITATE DALLE VIE

ZONA A

- posizione di Via Risorgimento – Via Cavour – Via Trieste – Via Dalla Chiesa – posizione di Via Tolstoj – Via Brigate Partigiane – posizione di S.S. n. 9 Via Emilia – Via Roma – Piazza Alfieri – Via Papa Giovanni XXIII – Via Sesto Gallo ad unire con ferrovia fino a Via Certosa – Via Certosa ad unire con Via Emilia – posizione di Via Emilia e Via Roma ad unire con Via Risorgimento

mq. 1.148.890

ZONA B

- posizione Via Po – Via Basento – posizione di Via Ticino – Via Tagliamento ad unire con Via Po

mq. 168.763

ZONA C

- Via del Secchione – Via Monferrato – posizione Autostrada A1 del Sole – posizione Via Volturmo – Via Lombardia ad unire con Via del Tecchione

mq. 531.675

ZONA D

- posizione Via della Vittoria – posizione di Via Toscana – posizione di Via Bezzecca – posizione S. Pellico ad unire con Via della Vittoria

mq. 85.200

SINGOLE VIE E DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTA'

ZONA E

- Tangenziale Ovest – Via Manara – Via della Liberazione – Via della Repubblica – Via Gorki – Strada Provinciale n. 164 per Locate – posizioni di Via Manara, Via Toscana, Via della Vittoria, Autostrada A1 del Sole, Via Volturno, Via Po, Via Ticino, Via del Secchione, Via Risorgimento, Via Cavour, Via Dei Mille, Via Toplstoj, S.S. n. 9 Via Emilia non comprese nel conteggio delle zone delimitate dalle vie.

mq. 426.740

RIEPILOGO TOTALE

Riferimento	Superficie in mq.
Zona A	1.148.890
Zona B	168.763
Zona C	531.675
Zona D	85.200
Zona E	426.740
TOTALE	2.361.268

VERIFICA DELLE SUPERFICI

SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA PER LA CATEGORIA SPECIALE **mq. 2.678.086**

TOTALE SUPERFICI CATEGORIA SPECIALE IN PROGETTO **mq 2.361.268**

DIFFERENZA **mq. 316.818**

La superficie della categoria speciale in progetto corrisponde ad una percentuale del 30,86%, inferiore alla superficie massima consentita per legge.

ELENCO DELLE LOCALITA', VIE, PIAZZE E ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Denominazione	Denominazione
Autostrada A1	Codecasa – Via
Alfieri – Piazza	Colombo – Via
Garibaldi – Piazza	Costa – Via
Italia – Piazza	Costituzione – Via
Misurina – Piazza	Crociate – Via
Vittoria – Piazza	Curiel – Via
Di Vittorio – Piazzale	Curtatone – Via
Cavour – Privata	Da Giussano – Via
Montenero – Privata	Dalla Chiesa – Via
S.P. n. 164 per Locate	Dante – Via
S.S. n. 9 Emilia	Dei Diganti – Via
Tangenziale Ovest	Dei Mille – Via
Abruzzi – Via	Don Bosco – Via
Bandiera F.lli – Via	Donizetti – Via
Baracca – Via	Emilia – Via
Basento – Via	Giolitti – Via
Bezzecca – Via	Giovanni XXIII – Via
Boito – Via	Gorizia – Via
Brigate Partigiane – Via	Gorki – Via
Buozzi – Via	Gramsci – Via
Cadore – Via	Greppi – Via
Calabria – Via	Indipendenza – Via
Campania – Via	Labriola – Via
Campo Verde – Via	Liberazione della – Via
Carducci – Via	Liguria – Via
Carroccio – Via	Lombardi – Via
Cavalieri dei – Via	Lombardia – Via
Cavour – Via	Mameli – Via
Certosa – Via	Manara – Via
Cervi F.lli – Via	Manin – Via
Manzoni – Via	Repubblica della – Via
Marche – Via	Risorgimento – Via
Marconi – Via	Rizzi – Via
Maroncelli – Via	Roma – Via
Marzabotto – Via	Rossigni – Via
Ma scagni – Via	San Remo – Via
Matteotti – Via	Sauro – Via
Mazzini – Via	Sciesa – Via
Menotti Serrati – Via	Sele – Via
Mentana – Via	Sesto Gallo – Via
Molise – Via	Sicilia – Via
Monferrato – Via	Sozzi – Via
Monte Bianco – Via	Tagliamento – Via
Monte Grappa – Via	Tecchione del – Via
Monte Nero – Via	Ticino – Via
Monte Rosa – Via	Tirso – Via
Monti – Via	Tolstoi – Via
Negri – Via	Toscana – Via
Nemi – Via	Trento – Via
Nisoli – Via	Trieste – Via
Parlamento – Via	Turati – Via
Pellico – Via	Val D'Aosta – Via
Pieve – Via	Verdi – Via
Piemonte – Via	Vespucci – Via
Pinciroli – Via	Vigorelli – Via
Po – Via	Vinci – Via
Polo – Via	Vittoria della – Via
Pontida – Via	Volturno – Via

Porta – Via	XI Febbraio – Via
Puccini – Via	Zerbi – Via
Pusiano – Via	Milano - Viale



**Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Tributi**

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

Allegato al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C n. 91 del 24/11/2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28.02.2008

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. **CAMPO DI APPLICAZIONE**
2. **OGGETTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ.....**
3. **ISTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA.....**
4. **GESTIONE DEL SERVIZIO IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
5. **AUTORIZZAZIONI.....**
6. **AUTORITÀ COMPETENTE**
 - ZONE ESTERNE IL CENTRO ABITATO.....
 - ZONE COMPRESSE ENTRO IL CENTRO ABITATO.....
7. **DOCUMENTAZIONE.....**
8. **RILASCIO**
 - 8.1 DURATA
 - 8.2 CORRISPETTIVO
9. **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**
 - 9.1 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
 - 9.2 INTERVENTI DI RIPRISTINO
10. **CONVENZIONI SPECIALI**
11. **VIGILANZA – VIOLAZIONI – PROVVEDIMENTI**
12. **SANZIONI E NORME TRANSITORIE.....**
 - 12.1 SANZIONI
 - 12.2 REGIME SANZIONATORIO
 - 12.3 NORME TRANSITORIE.....

TITOLO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

13. **SCOPO E CRITERI GENERALI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....**
14. **CLASSIFICAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI.....**
 - 14.1 **DEFINIZIONE**
 - INSEGNA DI ESERCIZIO –.....
 - PREINSEGNA –
 - CARTELLO –.....
 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO –
 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO –.....
 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO –.....
 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA –
 - 14.2 **DURATA.....**
 - 14.3 **DESTINAZIONE D'USO**
- 15 **CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'**

15.1	DEFINIZIONI.....
A)	AUTOSTRADE.....
B)	STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI.....
C)	STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE
D)	STRADE URBANE DI SCORRIMENTO.....
E)	STRADE URBANE DI QUARTIERE
F)	STRADE LOCALI.....
16.	DEROGHE GENERALI CONCESSE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA.....
17.	ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO.....
17.1	ZONE IN CATEGORIA SPECIALE
17.2	ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO
18.	CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI
18.1-	SICUREZZA.....
18.2 -	DECORO
18.3 -	FUNZIONALITÀ.....
18.4-	NORMATIVA.....

PARTE PRIMA

LA PUBBLICITA' ESTERNA

19.	NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE
19.1-	FORMA E COLORE
19.2 -	MATERIALI
19.3 -	STRUTTURA.....
19.4 -	DISTANZE.....
19.5 -	ILLUMINAZIONE
19.6 -	POSIZIONAMENTO
19.7 -	LIMITAZIONI E DIVIETI
19.8 -	DIVIETO DI SOSTA DEI POSTERBUS O VELA.....
20.	DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E – F
20.1	NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
21.	DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B – D) 19
21.1-	NORMATIVA GENERALE DI ZONA.....
21.2	NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....
21.3-	DIMENSIONI
21.4 -	CARATTERISTICHE
21.5 -	UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO.....
22.	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITA' ESTERNA
22.1	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....

PARTE SECONDA.....

23. LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....

23.1 IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE NORME TECNICHE.....

23.2 UBICAZIONE

23.3 ASSEGNAZIONI DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.....

23.4 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE

23.5 DESTINAZIONE D'USO

23.6 TIPOLOGIE E FORMATI

23.7 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....

23.8 NORME GENERALI

PARTE TERZA.....

24. LE INSEGNE DI ESERCIZIO

24.1 DEFINIZIONE

24.2. CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1. MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

2. ILLUMINAZIONE.....

24.3 FORME PARTICOLARI DI INSEGNE

24.4 NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE.....

24.4 bis INSEGNE A BANDIERA.....

24.5 MATERIALI, FORME E COLORI

24.6 ILLUMINAZIONE

24.7. DECORAZIONI DI VETRINE.....

24.8 CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO.....

24.9 NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA.....

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

24.10 VETRINETTE PORTA-MENU.....

24.11 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DELL'AUTORIZZAZIONE

24.12 VARIAZIONI

24.13 INSEGNE ABUSIVE

25. CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ALLEGATO 1.....

ALLEGATO 2.....

ALLEGATO 3.....

ALLEGATO 4.....

ALLEGATO 5.....

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs.15 Novembre 1993 n.507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art.47 del DPR 16.12.1992 n.495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n.610.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale installata ai sensi dell'art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi la Risoluzione Min. Fin. n. 48/ E/ IV/ 7/ 609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione), ma segnaletica stradale verticale, per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del presente Piano, ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada all'art.39 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Oggetto del Piano Generale degli Impianti e per la disciplina della pubblicità

Il presente Piano Generale degli Impianti disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, determinando la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti così come previsto dall'art. 3 del D.lgs. 507/93 ⁽¹⁾

3. Istituzione del concessionario per la pubblicità esterna - abrogato

4. Gestione del servizio imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - abrogato

5. Autorizzazioni

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione prevista dal Codice della Strada.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra sponda appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. Fermo restando quanto previsto dal presente Piano, l'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato comporta il nulla osta da parte del proprietario del suolo o del bene.

Per tutti i mezzi e gli impianti da installare fuori dalla perimetrazione del centro abitato, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.

In tutto il territorio comunale è consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari, di parte dell'intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l'installazione di messaggi pubblicitari sui teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere.

I teli e i supporti potranno essere solo illuminati.

I dispositivi di illuminazione, non devono utilizzare per il loro funzionamento strutture:

- ✓ di attraversamento delle sedi stradali;
- ✓ che richiedano manufatti ingombranti in corrispondenza o in prossimità di intersezioni stradali;
- ✓ collocate entro le fasce di rispetto o nelle aree di visibilità nei centri abitati.

6. Autorità competente

ZONE ESTERNE IL CENTRO ABITATO

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:

1. per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade
2. per le autostrade in concessione dalla società concessionaria
3. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni
4. per le strade militari dal comando territoriale competente

ZONE COMPRESSE ENTRO IL CENTRO ABITATO

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade ricadenti all'interno del centro abitato è rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di San Giuliano Milanese previa verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, previo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali



Documentazione

Il soggetti interessati al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, devono **presentare domanda (redatta su apposita modulistica che può essere ritirata presso il Comune o su carta libera contenente i dati anagrafici del committente e/o fiscali del richiedente) al protocollo del Comune di San Giuliano Milanese oppure anche a mezzo del Servizio postale indirizzata all'Ufficio competente, allegando in duplice copia:**

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti.
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la ditta, che richiede l'installazione, attesti che il manufatto che intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente piano.
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.
- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.
- Copia di riscontro del versamento delle spese di istruttoria.
- N 2 marche da bollo di euro 14.62 (quattordicisessantadue)
- N 2 marche da bollo di euro 1.81 (uneuroottantuno)

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari nella stessa via è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima dichiarazione.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' comunque ammessa la presentazione di nuova istanza.

Rilascio

L'ufficio competente entro i 60 giorni successivi al ricevimento, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

In caso di diniego non verranno restituite le somme incassate per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).

Il termine di cui sopra viene sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere il parere o nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Nel caso di mancata installazione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio all'Ufficio competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

8.1 Durata

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni. La proroga dovrà essere richiesta, a mezzo raccomandata, entro sei mesi dalla data di scadenza. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

8.2 Corrispettivo

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, è determinato in euro 104 (centoquattro) delibera G.C. N. 158 del 10.11.2003. Per i concessionari della gestione della pubblicità su strutture di arredo urbano e pubblicità esterna, il corrispettivo è compreso nella contropartita dell'affidamento della relativa concessione.

9. Obblighi del titolare dell'autorizzazione E'

fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- ✓ Rispettare, nell'effettuare la pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente regolamento.
- ✓ Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.
- ✓ Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al

momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

- ✓ Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive, oppure 48 ore se il giorno successivo è festivo, alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

9.1 Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, rilasciata dal Comune di San Giuliano Milanese, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- ✓ Amministrazione rilasciante
- ✓ Soggetto titolare – Numero telefonico
- ✓ Numero dell'autorizzazione
- ✓ Progressiva chilometrica del punto d'installazione e indicazione relativa alla località di posa
- ✓ Data di scadenza

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

In caso manchi la targhetta di identificazione, si provvederà alla rimozione, come all'art. 10.

9.2 Interventi di ripristino

L'esecuzione delle opere deve avvenire sotto il controllo del comune previa informativa scritta da inoltrare a cura del titolare dell'autorizzazione al Settore Tecnico Comunale; del caso possono essere disposte particolari precauzioni.

Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e per l'integrità delle persone e/o delle cose e nell'ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del titolare all'inoltro dell'informativa scritta, il medesimo titolare procede senza indugio dando tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.

10. Convenzioni speciali

E' vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie.

Nel caso di convenzioni specifiche da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti privati inerenti i contratti di sponsorizzazione del patrimonio comunale (art. 119 del T.U.E.L. 267/2000) le norme del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle Pubbliche Affissioni nonché le specifiche tecniche del presente Piano non si applicano. In alternativa alla corresponsione dell'imposta, l'Amministrazione comunale si riserva di consentire l'allestimento a verde della rotatoria a titolo di controprestazione dell'autorizzazione ad installare impianti pubblicitari.

11. Vigilanza – Violazioni – Provvedimenti

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art.23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art.23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i mezzi, esposti difformemente, per quanto concerne le dimensioni e i limiti geometrici di cui al punto 25 del presente Piano, dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

12. Sanzioni e Norme transitorie

12.1 Sanzioni

- E' abusiva la collocazione di un impianto pubblicitario che si concretizza nella diffusione di messaggi pubblicitari in carenza di valida autorizzazione ancorché scaduta, decaduta o revocata.
- Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 (da euro 104 a 1033) e/o dal D.Lgs 285 del 30/04/92 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il regime sanzionatorio riportato al successivo articolo 12.2
- Delle suddette violazioni, ai sensi delle leggi citate nel comma precedente consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli impianti di che trattasi, a carico del trasgressore.
- In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
- Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.

- Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di giorni 15.

12.2 Regime sanzionatorio

1. A seconda della fattispecie della violazione, verranno applicate le norme sanzionatorie riportate nella tabella appresso illustrata, comprendenti la relativa sanzione accessoria della rimozione dell'impianto abusivo:

2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi **del Comune** a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni

12.3 Norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorra provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, ecc.). I mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Le società che hanno stipulato convezioni con il Comune di San Giuliano Milanese in data antecedente all'entrata in vigore del presente Piano sono tenute ad adeguare i mezzi pubblicitari in precedenza installati e regolarmente autorizzati, adeguandoli alle normative contenute nel nuovo regolamento, nei due anni successivi all'entrata in vigore dello stesso.

TITOLO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

13.SCOPO E CRITERI GENERALI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Piano della Pubblicità disciplina le caratteristiche e l'uso dei mezzi pubblicitari commerciali esterni e dei mezzi pubblicitari istituzionali comunali, meglio definiti più avanti, per garantire un corretto inserimento nell'ambiente urbano ed un giusto rapporto con gli altri elementi della città (quali segnali stradali, simboli ed edifici che compaiono su strade, piazze ed altri spazi pubblici aperti, elementi di arredo).

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in tre parti.

Nella prima parte si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D. Lgs.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, all'art. 47, se ne disciplina l'installazione.

Nella seconda parte si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Nella terza parte si definiscono le caratteristiche e si disciplina l'installazione delle insegne di esercizio, come definite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

14.CLASSIFICAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

14.1 DEFINIZIONE

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610 che vengono recepite dal presente Piano Generale degli Impianti

La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti:

– INSEGNA DI ESERCIZIO –

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

–PREINSEGNA –

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di km 5: non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

– CARTELLO –

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'adeguata struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

– STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO –

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

– SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO –

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

– IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO –

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

– IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA –

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizione precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

14.2 DURATA

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. Sono ammessi solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive o 48 se il giorno successivo è festivo.

Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali:

cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, insegne e cartelli ubicazionali. È definito permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate in forme precarie e revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall'art.53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, potrà avere durata di anni 3 rinnovabili. Nel caso dell'istituzione del concessionario

citato in precedenza, la durata dell'autorizzazione potrà essere legata alla durata della convenzione stipulata.

14.3 DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

Istituzionale: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc. regolamenti da statuto) e comunque senza fine di lucro.

Commerciali: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

Al fine di permettere un'agevole individuazione delle diverse tipologie di mezzi, secondo la citata classificazione, la tabella dell'allegato 2 riassuntiva riunisce tutte le categorie sopra descritte.

15. CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

15.1 DEFINIZIONI

L'art.2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circoscrizione di alcune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre 1993).

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore: per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre 1993).

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzato; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre 1993).

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste e attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) STRADE LOCALI

Strada urbana ed extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

16.DEROGHE GENERALI CONCESSE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla base di quanto contenuto nell'art.23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale anche nel caso di posizionamento di segnaletica bifacciale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. L'affissione di locandine, manifesti o simili delle dimensioni massime di m. 0,60 x m 0,80 all'interno di esercizi commerciali, pubblici od edifici, visibili comunque dalla pubblica via, deve considerarsi autorizzata, ad ogni effetto di legge, previo pagamento della relativa imposta (se dovuta) e fatti salvi i diritti dei terzi.

In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui, ad eccezione delle transenne parapetonali.

In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'Abaco, ad eccezione di quelle dalla carreggiata, sono da aumentare del 50% con la sola eccezione per le insegne d'esercizio.

Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse e rappresentate nella seguente tabella (Abaco):

ALLEGATO 3

17.ZONE SI TUA TE ENTRO IL LI MI TE DEL CENTRO ABI TATO

Le zone omogenee e gli spazi entro i quali è consentita la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sono individuati sulle cartografie in scala 1:10.000 allegate al regolamento modificato. Le zone CS (COLORE ROSSO) E(COLORE GIALLO) e EV (COLORE VERDE) vengono unificate e denominate ZONA 1.

Rappresentano zone a carattere storico o di pregio ambientale dei nuclei del comune.

Ne fanno parte altresì i parchi naturali e tutti gli edifici di pregio storico, architettonico ambientale e le aree limitrofe ad emergenze architettoniche soggette a vincolo ai sensi delle leggi 1089/ 39 e 1497/ 39, come sostituite dal D. Lgs. N. 42 22.01.2004.

Nel caso in cui una struttura sia collocata in zona non soggetta a vincolo ma oscuri la visuale su una parte compresa nella zona 1 i competenti uffici comunali si riservano la possibilità di sottoporre la struttura in questione alle norme della ZONA 1.

Le zone R (COLORE AZZURRO) RC (COLORE BLU) vengono unificate in un'unica zona denominata ZONA 2.

Sono le zone centrali della città ad edilizia consolidata.

Infine la zona I (COLORE MARRONE) viene rinominata ZONA 3.

Sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente produttivi, anche con caratteristiche commerciali e terziarie. Ne fanno parte altresì tutte le zone rappresentate sul territorio per

differenza delle zone su citate e comunque comprese all'interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione

17.1 ZONE IN CATEGORIA SPECIALE

In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2004 pari a 33561, il Comune di San Giuliano Milanese è classificato nella classe III prevista dall'art.2 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507, pertanto il territorio comunale è suddiviso, ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in due categorie classificate come normale e speciale (art.4 del Regolamento comunale).

Le strade che sono comprese nella zona in categoria speciale_ sono quelle identificate nell'allegato A al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Ai fini della regolamentazione delle installazioni pubblicitarie la classificazione della zona normale o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare, ma è limitata esclusivamente ad un diverso trattamento d'imposta.

Tutti i mezzi che ancorché collocati su zone in Categoria Normale risultano essere visibili ed espressamente rivolti alla visione della zona in Categoria speciale, sono considerati come mezzi in Categoria Speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Questo principio vale anche per il lato esterno alla perimetrazione della zona in categoria speciale.

17.2 ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art.23 del D. Lgs.285/ 1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, se esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio paesaggistici - ambientali imposti dalla L. 1497/ 39, monumentali ai sensi della L. 1089/ 39, come sostituite dal D.lgs n. 42 del 22.01.2004

18. CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano gli elementi di garanzia relativamente ai temi:

- β Della sicurezza
- β Del decoro
- β Della funzionalità
- β Del rispetto della normativa.

18.1- SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltre ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

18.2 - DECORO

Le norme indicate nel piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua modifica, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di

disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano, ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. **A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del competente Ufficio comunale, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico**, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

18.3 - FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, di soddisfare le peculiari esigenze della realtà locale.

18.4- NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

PARTE PRIMA

LA PUBBLICITA' ESTERNA

19. NORME GENERALI DI I NSTALLAZIONE

Si considerano impianti pubblicitari tutti gli impianti adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari sia sotto forma di cartelli, tende o altra struttura, sia abbinati ad elementi di arredo urbani quali cestini portarifiuti, pensiline fermata autobus, eccetera ovvero quelli classificati dai commi 2,4,5,7, e 8 dell'art.47 del Regolamento di esecuzione e del Nuovo codice della Strada.

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati nonché quelle previste dalla particolari vigenti norme urbanistiche relative agli edifici del patrimonio così come classificati e individuati dal vigente P.R.G.C.

19.1- FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere di norma sagoma rettangolare che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo, ottagono. In prossimità dell'attività interessata è ammessa la collocazione di mezzi aventi forme, a titolo di esempio, di cono di gelato o di cameriere o altra, in ogni caso inerente all'attività segnalata. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

19.2 - MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali esclusivamente in alluminio o alluminio estruso e pali di sostegno in acciaio.

19.3 - STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12- 02-82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato dal richiedente prima del ritiro dell'autorizzazione.

19.4 - DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizioni autorizzative da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

Ai sensi dell'art.51 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, per gli impianti di servizio installati all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste dalla Tab. 1 (Abaco per l'applicazione delle distanze all'interno del Centro Abitato) sempreché lo spazio pubblicitario ospitato rientri nelle dimensioni di 1 m² per transenne, cestini, ecc., ed in un massimo di 12 m² suddiviso su due lati, nel caso di pensiline attese bus. Se la superficie pubblicitaria eccede tali limiti dimensionali, il mezzo dovrà rispettare tutte le distanze previste per l'impianto pubblicitario a cui può essere assimilato.

19.5 - ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso.

Solo all'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente piano dovranno essere aumentate del 50%.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna inoltre a ripristinare il suolo a regola d'arte.

19.6 - POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata.

Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente (cioè né paralleli né perpendicolari) rispetto alla strada.

Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede e ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m.0,30; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere apposte ad un'altezza minima dal suolo di m.5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette

o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi di protezione e segnalamento.

19.7 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi di interesse storico artistico sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è vietato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salva autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

Lungo le strade, site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura delle città e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1089/ 1939 come modificata dall'art.49 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere del Soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale, dimensione e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610.

E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni o di qualunque altro mezzo pubblicitario.

Lo stesso divieto va esteso pure all'uso degli impianti di illuminazione pubblica. L'apposizione di striscioni potrà avvenire solo nei siti esistenti sul territorio comunale.

E' ammesso comunque l'utilizzo di strutture provvisorie (es. plance o simili) per supportare i mezzi di pubblicità temporanea, che non potranno comunque avere durata di esposizione superiore a 15 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L'intervallo tra una esposizione e la successiva non dovrà essere inferiore a giorni 15.

Sono tassativamente vietate le esposizioni di strutture provvisorie (plance o simili) lungo i cigli delle strade di appartenenza al territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada si stabilisce che all'interno del centro abitato i cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, collocati in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non potranno avere un periodo di variabilità inferiore a tre minuti tra un messaggio ed il successivo.

19.8 – DIVIETO DI SOSTA DEI POSTERBUS O VELA O SIMILI

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli pubblicitari di cui all'art. 54, lett. g) del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R n. 495/1992 (c.d. "posterbus" o "vela"). Su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.



20. DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABI TATO, LIMI TATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E – F

E' permessa l'installazione di transenne parapetonali nella ZONA 3, ai sensi di quanto previsto dall'art.51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

20.1 NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ZONA 1

L'obiettivo è la valorizzazione delle attività produttive e commerciali esistenti nei nuclei originali del centro della città e della campagna sono quindi ammesse i mezzi pubblicitari privati posizionati sul luogo dell'esercizio (insegne, targhe di esercizio, ecc) come meglio descritto successivamente.

La pubblicità effettuata su paline e fermate autobus, quella dei chioschi se installati su spazi di pertinenza delle attività.

Le pubbliche affissioni come indicate successivamente, o la pubblicità di natura istituzionale.

Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un solo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'area vincolata.

ZONA 2

In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- β mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale/ sociale e privata;
- β mezzi per la pubblicità temporanea e permanente istituzionale di superficie inferiore o uguale a mq. 3 per facciata;
- β impianti pubblicitari di servizio di superficie inferiore o uguale a mq. 3 per facciata quali pensiline; paline autobus; cestini; quadri turistici;
- β Mezzi pubblicitari privati posizionati sul luogo dell'esercizio (insegne, targhe di esercizio, ...).
Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante.
- β impianti per le pubbliche affissioni di formato 140 x 200 o 200 x 140.

Devono essere assolutamente evitati addensamenti pubblicitari di qualsiasi natura.

ZONA 3

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente piano con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti pubblicitari di qualsiasi natura in particolar modo, cartellonistica superiore a mq. 6; transenne parapetonali e preinsegne.

Nella zona 3 l'Amministrazione Comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegata 3.

Sono comunque aree di addensamento quelle indicate nella zona 3 del piano e quelle destinate ad impianti sportivi.

Sono considerate inoltre Aree di addensamento pubblicitario le aree per stazioni di servizio..

21. DI SCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B - D)

21.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo titolo e delle limitazioni previste al comma 7 dell'art.23 del Nuovo Codice della strada.

21.2 NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art.47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art.23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

21.3- DIMENSIONI

I mezzi pubblicitari installati al di fuori dei centri abitati, la cui installazione viene autorizzata dopo l'approvazione del presente Piano, non devono superare la superficie di m² 6 per faccia, eccetto le insegne di esercizio parallele al senso di marcia o in aderenza al fabbricato che possono raggiungere la superficie di 70 mq.

21.4 - CARATTERISTICHE

I mezzi pubblicitari devono rispettare oltre a quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per la pubblicità esterna" e "Norme generali di installazione" di codesto Regolamento.

21.5 - UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art.51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art.23 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/ o in aderenza a fabbricati esistenti o come delimitazioni di cantieri.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi e contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, transenne parapetonali ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste.

Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 m², non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

22.CARATTERI STRUTTURATIVE ED ESTETICI CHE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITÀ ESTERNA

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016.

I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione del manifesto in lamiera di alluminio.

I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati preferibilmente con vetro stratificato di spessore minimo mm 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 5.

Tutti gli impianti pubblicitari, potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria. Le preinsegne: per uniformità, decoro, leggibilità e caratterizzazione territoriale, l'amministrazione individua quale struttura di sostegno "tipo" (impianto multiplo), da utilizzare sull'intero territorio comunale una struttura in alluminio estruso o fusione di ghisa di colore grigio scuro RAL 7016, la cui forma e le cui caratteristiche estetico – funzionali devono essere simili a quelle rappresentate nell'allegato fotografico A. (CURVA CONTINUA).

Le preinsegne potranno essere installate esclusivamente sui suddetti impianti multipli contenente un numero massimo di 6 preinsegne, anche se non totalmente occupati, realizzati ed installati a cura e spese dei richiedenti.

Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno cartelli rispetto a quelli previsti, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso. E' assolutamente vietato collocare le preinsegne sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, pensiline, paline fermata bus e su altro sostegno non predisposto allo scopo.

Le preinsegne devono essere realizzate in alluminio estruso di alluminio, avere dimensioni di cm 125 di base per 25 cm di altezza.


Le preinsegne possono essere installate nella ZONA 2 E ZONA 3.

In base alle caratteristiche territoriali e viabilistiche, la Polizia Municipale, potrà consentire l'installazione di un massimo di due impianti multipli su ciascuna strada afferente l'incrocio considerato, anche se affiancati, purchè siano installati nel rispetto delle norme stabilite dal presente piano.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di adeguare a proprie spese l'impianto esistente alle modifica alla circolazione attuate dalla Pubblica Amministrazione nel più breve tempo possibile dall'entrata in vigore delle medesime stesse e comunque entro 10 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione ricevuta dal competente ufficio comunale. Qualora non si ottemperi alla suddetta disposizione nei tempi prescritti, l'autorizzazione si intenderà decaduta e si procederà alla rimozione.

Per ottemperare a quanto disposto, al precedente comma, nulla è dovuto al titolare dell'autorizzazione a titolo di rimborso o indennità di sorta da parte dell'amministrazione.

ALLEGATO FOTOGRAFICO



22 BIS – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

IN ASSENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della pubblicità e della segnaletica, si procederà come segue:

- Il Comune, in presenza di un'istanza tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture precedentemente autorizzate ed eventualmente collocate da terzi, della medesima natura di quella richiesta, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.
Se il soggetto interessato all'esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l'obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l'esposizione di segnali analoghi sui propri supporti, a fronte della compartecipazione pro quota di tali soggetti ai costi di fornitura posa e manutenzione.

IN PRESENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della pubblicità e della segnaletica, si procederà come segue:

- L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione degli impianti di segnaletica direzionale privata, previsti nel progetto dislocativo, di cui al precedente art. 11 comma 2 e nell'eventuale integrazione allo stesso, è a carico del Concessionario, a fronte della corresponsione del canone di noleggio dei segnali, da parte degli utenti.

COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI

Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- ☉① marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- Ⓚ① nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- Ⓜ① bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) nere: sul bianco;
- b) gialle: sul nero;

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- α) neri: sul giallo e sul bianco;
- β) bianchi: sul marrone e nero;
- χ) grigio: sul bianco;
- δ) giallo: sul nero

Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logo tipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l'individuazione.

PARTE SECONDA

23.LE PUBBLICHE AFFISSIONI

23.1 IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE NORME TECNICHE

Tutti gli impianti dovranno avere di norma dimensioni pari o multiple di cm 70x100. Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione SAN GIULIANO MILANESE - Impianto riservato affissioni (commerciali, istituzionali, necrologi, spazi riservati ad esenzioni dal diritto) - numero di individuazione e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

Il Piano Generale degli impianti basa la ripartizione delle superfici di affissione tra le seguenti destinazioni d'uso:

- β Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale;
- β Impianti pubblici da destinare ad affissioni prive di rilevanza economica (necrologi);
- β Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale;
- β Impianti pubblici da destinare ad affissioni esenti dal diritto ai sensi art. 480 legge 30 dicembre 2004 n.311.
- β Impianti da destinare ai privati per le affissioni dirette.

Oltre a quanto sopra gli impianti si differenziano in linea generale e a titolo esemplificativo secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:

- β Stendardo: struttura autoportante mono o bifacciale costituita da pali normalmente in acciaio, infissi nel terreno e a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Tabella: struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in acciaio che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Poster: struttura autoportante o no, mono o bifacciale, avente la particolare dimensione espositiva di cm 600 x 300, ancorata a terra o su muro.

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono calcolate in maniera proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiori ai 18 mq. ogni mille abitanti. Ai sensi del combinato disposto dagli art.3 e 18 del decreto legislativo n. 507/ 93, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione residente iscritta all'Anagrafe comunale alla data del 31.12.2004 di circa 33.561 unità, non deve essere inferiore a 604,09 metri quadrati.

La superficie degli impianti, valutate le necessità e le richieste, è fissata in metri 62,58 quadrati ogni mille abitanti quindi in complessivi mq. 2100.

La superficie su citata è così ripartita:

- β affissioni istituzionali 10%
- β affissioni prive di rilevanza economica - necrologi 5%
- β commerciali 75%
- β spazi riservati ad affissioni esenti dal diritto 10%

23.2 UBICAZIONE

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente Piano a livello di definizione delle superfici, mentre il nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni sarà predisposto una volta approvati i criteri di progetto e le superfici totali indicate. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata può comportare compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari.

Gli impianti collocati in prossimità o all'interno delle zona 1 dovranno essere preferibilmente di tipo istituzionale o prive di rilevanza economica ed avere dimensione preferibilmente di cm.140x100.

23.3 ASSEGNAZIONI DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'Art.3 del D.lgs.507/ 93, verrà attribuita a soggetti privati ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo, come precedentemente evidenziato, fissata in misura pari al 20% della superficie prevista dall'art.18 comma 3 del citato D. Lgs.507/ 93 per le affissioni pubbliche. Detta superficie non è compresa in quella destinata al servizio pubblico ed è riferita preferibilmente agli impianti di grande formato (poster cm 600x300).

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano.

23.4 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE

La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:

23.5 DESTINAZIONE D'USO

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

IMPIANTI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI / SOCIALI

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.

IMPIANTI PER AFFISSIONI FUNEBRI

Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari e dei relativi ringraziamenti, eccetera.

IMPIANTI PER AFFISSIONI COMMERCIALI

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari. Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato" riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.

IMPIANTI PER AFFISSIONI DEGLI ESENTI DAL DIRITTO

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione di manifesti esenti dal diritto ai sensi dell'art 480 legge 30 dicembre 2004 n.311 per i soggetti enunciati dall'art. 20 del D.Lgs. 507/93 (partiti politici, sindacati, comitati che non perseguano fine di lucro).

23.6 TIPOLOGIE E FORMATI

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono uniformati ai seguenti:

Standardi: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti: cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 300 (poster).

Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno essere realizzati esclusivamente in alluminio o estruso di alluminio colore GRIGIO RAL 7016 e avere le caratteristiche tecniche riportate nel prospetto denominato:allegato 4

Gli impianti per le pubbliche affissioni aventi dimensioni mt. 6.00 x 3.00 dovranno essere realizzati esclusivamente in alluminio o estruso di alluminio (lega 6060) con le caratteristiche estetiche e tecniche contenute nell'allegato 5.

23.7 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese **del Comune**, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto. E' sempre cura del concessionario evidenziare

situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura.

23.8 NORME GENERALI

Eventuali successivi spostamenti dalla posizione prevista saranno soggetti a valutazione preventiva da parte dell'Ufficio competente che sottoporrà la relativa proposta alla Giunta Municipale per l'approvazione.

PARTE TERZA

24.LE INSEGNE DI ESERCIZIO

24.1 DEFINIZIONE

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "targa" un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc...) apposto sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede dell'attività o nelle immediate vicinanze.

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto regolamentato dai contenuti della Parte Prima. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l'individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc... La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

24.2. CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE

Al fine di individuare delle categorie tra le diverse tipologie di insegne, nel Piano si farà riferimento alla seguente classificazione:

1. Caratteristiche costruttive

In funzione delle principali caratteristiche di costruzione si individua una prima classificazione così suddivisa:

- β Tipologia 1 - Insegne con lettere singole scatolate
- β Tipologia 2 - Insegne a cassonetto
- β Tipologia 3 - Insegne a pannello
- β Tipologia 4 - Insegne con tubi al neon
- β Tipologia 5 - Insegne speciali o totem
- β Tipologia 6 - Decorazioni di vetrine
- β Tipologia 7 – Targhe professionali

1. Modalità di installazione

In funzione della modalità di inserimento e collocazione si identificano le seguenti caratteristiche:

- β Frontali
- β Bandiera orizzontale

- β Bandiera verticale
- β A tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali, ecc..
- β Su struttura portante posizionata al suolo

2. Illuminazione

In funzione della tipologia di illuminazione si distinguono le seguenti categorie:

- β Non luminose
- β Illuminate
- β Luminose

24.3 FORME PARTICOLARI DI INSEGNE

Sono invece considerate forme particolari di insegne quella costituite da:

- a) Insegne temporanee. Sono insegne che per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non hanno lo scopo di esposizione permanente. Tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta per l'insegna definitiva e dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per insegne temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati. La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi. Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi.
- b) Cartelli temporanei. Sono mezzi reclamizzanti le vendite straordinarie e cartelli di prossima apertura.

24.4 NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

L'installazione di insegne è consentita alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, o usufruire di targhe a lato dell'ingresso. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed in ogni caso essere uniformi tra loro.

Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali. Potrà essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e nei luoghi adiacenti, di targhe ed altri mezzi, solamente se realizzati con materiali e stili compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

E' vietato collocare insegne di esercizio private su monumenti, fontane monumentali, statue, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

In tutto il territorio comunale le insegne dovranno comunque essere installate in modo da non alterare gli elementi decorativi degli edifici.

Le insegne non dovranno compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico - edilizie.

24.4 bis - INSEGNE A BANDIERA

Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio. In tutte le vie o piazze della Zona 2 - 3, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.

2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.

3. Nelle tipologie di standardi fissi e sculture o di plance, targhe e pannelli possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

B.P. - PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 centimetri;
- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiede di almeno cm. 50;
- essere collocate sugli edifici:
 - a) ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;
 - b) ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.

Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...) anche nella tipologia di cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...).

Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale: per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.

B.T. - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO

Sono ammissibili le seguenti tipologie:

B.1 Standardi fissi, sculture

B.2 Plance, targhe e pannelli non luminosi

B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli)

Edifici zona 1

Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50.

Edifici zona II e III

Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 100x70 50x150.

Ai piani superiori, la sola tipologia B.3 filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di m. 1,20x8,00 supporti esclusi.

Inoltre per i soli edifici di categoria III ubicati in parte B sono ammesse le tipologie B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli) e B.4 Lettere singole. Ai piani superiori nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;
- b) le insegne a bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00;
- c) le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare le dimensioni risultanti dalla combinazione dei punti precedenti.

Portici

Nei portici di tipologia storica, categoria I e II, possono essere ammesse solamente piccole insegne a stendardo o a targa, a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80. Nei portici di tipologia moderna, categoria III, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x150 o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.

24.5 MATERIALI, FORME E COLORI

Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'installazione di insegne a lettere singole scatolate ed a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante telaio si armonizzi con i colori dell'insegna e dell'edificio. È ammesso l'utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne.

24.6 ILLUMINAZIONE

Nel caso in cui l'insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..) dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali.

La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:

- β dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi
- β collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad

almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata

- β Le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada
- β la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti
- β non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste

24.7. DECORAZIONI DI VETRINE

L'apposizione di vetrofanie o altre tipologie di decorazioni e comunicazioni è ammessa solo se attinente all'attività esercitata. All'interno della zona 1 le vetrofanie dovranno essere accuratamente studiate. Dovranno essere evitate, in tutte le zone, realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie e disordinate.

24.8 CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere sono ammesse e devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 40 x 30 cadauna. Se nella stessa posizione sono inserite diverse targhe, le stesse dovranno essere uniformi nella tipologia e dotate di apposita struttura di contenimento.

24.9 NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA

In questo capitolo vengono individuate le particolari caratteristiche di massima delle insegne di esercizio collocate in ciascuna zona territoriale omogenea. In aggiunta a quanto previsto dal Piano, per le strade di tipo A e B e pertinenze comprese valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Se le strutture sono installate su un passaggio pedonale, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità dello stesso.

ZONA 1

Nel caso in cui una struttura sia visibile in prospettiva e/ o copra una parte di zona sottoposta a vincolo, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'area vincolata.

In ogni caso è preferibile utilizzare materiali quali pietra, cotto, ceramica, ferro battuto, ottone e legno. E' da evitare il più possibile l'utilizzo di grandi dimensioni e di materiali plastici. Anche l'illuminazione ed i colori saranno da studiare accuratamente in modo da integrarsi con l'edificio e l'ambiente circostante.

All'interno di questa area è comunque vietata:

- β la collocazione di insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/ o variabili sia luminose sia non
- β la collocazione di insegne al di fuori della larghezza del fronte dell'esercizio e delle pertinenze accessorie allo stesso
- β la collocazione di insegne speciali o totem
- β l'installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi

Per questa area le dimensioni delle insegne sono di massima stabilite in funzione della superficie della facciata dell'esercizio commerciale. Per il calcolo si dovrà procedere moltiplicando la larghezza del

fronte dell'esercizio stesso per l'altezza del piano terra sulla strada, secondo la tabella di seguito riportata:

Superficie del fronte dell'esercizio	Superficie insegna
Fino a mq 15	Max mq. 1,5
Da mq. 16 a 30 max mq	Max mq. 2
Da mq 31 a 60 max mq.	Max mq. 3
Oltre mq 60 max mq.	Max mq. 4

La superficie delle insegne deve essere calcolata "vuoto per pieno". L'insegna frontale, l'insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.

Le insegne frontali dovranno essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o del vetro. Per le insegne illuminate, con luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura o del vetro.

ZONA 2

Per quanto riguarda la collocazione delle insegne di esercizio questa zona è equiparata alla zona 3.

ZONA 3

E' ammessa l'installazione di tutti i tipi di insegne con preferenza per l'utilizzo di materiali quali pietra, cotto, ceramica, ferro battuto, ottone e legno. Le insegne speciali e i totem potranno essere collocate, ma la struttura dovrà ricadere all'interno della proprietà privata e la proiezione dell'insegna al suolo non dovrà ricadere sulla proprietà pubblica. Per questa tipologia l'altezza massima da terra del bordo superiore delle insegne dovrà essere di m 7 e l'altezza minima del bordo inferiore di m 3.

La superficie delle insegne deve essere calcolata "vuoto per pieno". In questa zona è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale.

Sono ammesse insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/ o variabili sia luminose sia non luminose.

Sono ammesse insegne al di fuori della larghezza del fronte dell'esercizio, ma sempre nelle pertinenze accessorie allo stesso. L'insegna frontale, l'insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.

24.10 VETRINETTE PORTA-MENU

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di

base e 70 di altezza.

24.11 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le seguenti fattispecie non necessitano di autorizzazione:

- β insegne e cartelli temporanei;

- ℞ le insegne quali decorazioni di vetrine, se non superiori al Mq. 0,5;
- ℞ scritte o marchi effettuati sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento all'interno dell'attività;
- ℞ targhe professionali collocate a lato dell'ingresso, quando questi non appartengano ad edifici collocati nella zona "I" oppure abbiano particolare rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene o che, per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino delle stesse; sostituzione/ manutenzione di insegna esistente con altra di uguale caratteristica, purché non cambi il proprietario.

24.12 VARIAZIONI

Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte dovrà essere presentata domanda.

24.13 INSEGNE ABUSIVE

Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione. Le autorizzazioni rilasciate non sono cedibili.

Qualunque violazione del presente Piano sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

25. CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

25.1 Criteri e disposizioni per l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 27 D. Lgs. n. 285/1992.

La superficie del mezzo pubblicitario è determinata dalla somma delle superfici dei lati che lo compongono.

Per gli impianti, la cui permanenza è superiore a tre mesi il canone è annuale.

Il pagamento va eseguito dal titolare dell'autorizzazione al momento del rilascio della stessa e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo comunicazione di rimozione da effettuarsi entro lo stesso termine.

Per gli impianti temporanei, con permanenza non superiore a tre mesi, il canone si calcola per ogni mese o frazione in ragione di 1/12.

La mancata corresponsione del canone costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

Non sono soggetti al corrispettivo le insegne di esercizio e qualsiasi altro impianto posto nella sede dell'attività e ad essa attinente, gli impianti previsti al Capo II, paragrafo 3, lettera D) (Segnali di indicazione) del Titolo I del DPR 495/1992 e conformi alle disposizioni dello stesso.

Non sono altresì soggette le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società; non sono altresì soggette al canone:

- a) le installazioni delle Onlus,
- b) gli sponsor di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro,
- c) le pubblicità effettuate dagli sponsor ufficiali nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune

Per i mezzi pubblicitari provvisti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 C.d.s., si applicano, anche relativamente al canone, le esenzioni previste per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Per ogni altra procedura (rimborsi, rateazioni, ecc.) si rimanda alla disciplina prevista per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Determinazione del canone.

Il corrispettivo, determinato annualmente ai sensi dell'art. 53 comma 7 del DPR 495/1992, è calcolato per fasce di superficie:

fino a 3 mq.	€ 150
oltre mq. 3 e fino a mq. 6	€ 300
oltre mq. 6 e fino a mq. 12	€ 600
oltre mq. 12 e fino a mq. 18	€ 900
oltre mq. 18 e fino a mq. 30	€ 900
oltre 30 mq.	€ 1.500

In occasione di progetti speciali approvati dall'Amministrazione Comunale, il canone verrà determinato con riferimento al progetto specifico, tenendo conto dell'utilità e del valore del progetto stesso; oppure sarà determinato nell'ambito dell'eventuale procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del progetto.

A seguito di omesso versamento del canone viene inviato avviso di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di ulteriore inottemperanza si attiva la procedura di ingiunzione fiscale Ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910.

25.2 Abrogato

ALLEGATO 1

FATTISPECIE VIOLAZIONE	NORMA	PROCEDURA SANZIONE ACCESSORIA (contestuale alla notifica del verbale)
<p>Cartelli abusivi posti lungo le strade Provinciali, Regionali, Statali o su suolo privato.</p>	<p>Art. 23 D.Lgs. 285 del 30-04-92 e successive modifiche e integrazioni.</p>	<p>Art. 23 c. 13-bis. L'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso tale termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.</p>
<p>Installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari la cui ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.</p>	<p>Art. 23 D.Lgs. 285 del 30-04-92 e successive modifiche e integrazioni.</p>	<p>Art. 23 c. 13-quater. Il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.</p>
<p>Cartelli abusivi per i quali il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune</p>	<p>D.Lgs. 507 del 15/11/93</p>	<p>Art. 24. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Considerato che la rimozione è un atto a contenuto vincolato, non necessita di alcuna motivazione da parte dell'organo dell'applicazione se non del fatto, che deve necessariamente conseguire all'accertamento dell'illecito.</p>

ALLEGATO 2

Tab. 1 – Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti

Classificazione (art. 47 D.P.R. 16/9/96 N.610)	Descrizione	Durata		Destinazione	
		T	P	Ist.	Com.
Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO					
	Vedere la parte III				
Comma 2 – PREINSEGNA					
	Si sconsiglia l'utilizzo di questo tipo di mezzo all'interno del centro abitato e di sostituirlo con segnaletica ai sensi dell'art. 134 D.P.R. 16/9/96 n. 610				
Comma 4 – CARTELLO					
	Cartelli con superficie < 3 mq.		.	.	.
	Cartelli con superficie >3mq = 6 mq			.	.
	Per ciascuna faccia solo nella zona 3				
Comma 5 – STRISCIONE. LOCANDINA E STENDARDO					
	Gonfalone, locandine, bandiere.....			.	.
Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO					
	Impianti abbinati a pensilina			.	.
	Impianti adibiti a paline fermata autobus			.	.
	Impianti abbinati a transenne parapedonali			.	.
	Impianti abbinati ad elementi di arredo urbano			.	.
Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA					
	Impianti speciali			.	.
	Cartelli a messaggio variabile			.	.
	Pareti o megaposter			.	.

T = Temporanea; P = Permanente; Ist = Istituzionale; Com = Commerciale

ALLEGATO 3

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISTANZE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Entro centro abitato, Strade E ed F e limite ≤ 50 Km/ h		
DISTANZE	IMPIANTI PARALLELI AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI	IMPIANTI PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI
Dal limite della carreggiata	0,3	1
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	5	25
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è \geq a 0,3 m.	25
Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è \geq a 0,3 m.	10
Prima dei segnali di indicazione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è \geq a 0,3 m.	25
Dopo i segnali di indicazione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è \geq a 0,3 m.	10
Dal punto di tangenza delle curve	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è \geq a 0,3 m.	10
	Non applicabile se la distanza	15/25 Nel caso di intersezioni con semaforo la distanza minima da rispettare è di m. 25
Dopo le intersezioni	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è \geq a 0,3 m.	15
Dagli imbocchi delle gallerie	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è \geq a 0,3 m.	50

SCHEDA TECNICA IMPIANTO AFFISSORIALE con sopralzo

E' costituito da due pali di sostegno realizzati con profilo tubolare a spigolo arrotondato in estruso di alluminio lega 6060 avente dimensioni di mm. 80x2000x80. Ogni palo è dotato di due canalette longitudinali opposte di sezione rettangolare. Le dimensioni delle canalette sono tali da consentire il fissaggio di un apposito profilo in alluminio lega 6060, verniciato dello stesso colore del palo, che costituirà la cornice di supporto della lamiera quale saranno affissi i manifesti. Questo profilo appositamente lavorato sarà unito agli angoli tramite squadrette in acciaio zincato.

La base affissoriale è costituita da un pannello di Alluminio rendendo l'impianto di qualità superiore.

Il tamponamento del pannello porta affissioni realizzato con l'utilizzo di apposite guarnizioni in gomma vulcanizzata (EPDM) 1.17 con ottima resistenza all'ossidazione ai raggi UVA e agli agenti atmosferici secondo le norme UNI 9122.

Sopra il pannello adibito ad affissione è installato un pannello in pvc espanso (polivinilcloruro) autoestinguente recante la denominazione ,lo stemma del comune in stampa quadricromica e l 1500x150 mm.

Alle estremità i pali sono completati da un tappo di chiusura realizzato in materiale plastico (poliammide) rinforzato di colore nero.

La cornice e tutte le superfici in vista saranno protette contro la corrosione mediante ossidazione anodica a norma UNI 4522 o verniciati con polveri di poliestere previa cottura a forno e trattamento di cromatazione giallo in conformità al capitolato di qualità VECTAL e del marchio di qualità europeo QUALICOAT. I suddetti profili potranno essere verniciati su richiesta del cliente secondo le tabelle RAL. L'ancoraggio al suolo dell'impianto avviene mediante l'utilizzo di apposite anime in ferro Fe430b diametro 60 (2 pollici) zincato a caldo,

dallo spessore di 3 mm e dalla lunghezza di 1500 mm. affogate in plinto di CLS per un terzo della loro lunghezza. Il palo in alluminio viene inserito sull'anima di sostegno e fissato per mezzo di viti passanti autofilettanti. Questi impianti sono stati costruiti in modo tale da poter inserire nella zona superiore uno spazio pubblicitario, costituito da un telaio in alluminio estruso dalle dimensioni di mm 1500x560 per una luce di mm 1400x460, inserito tra due pali i quali saranno uniti all'impianto tramite

una prolunga. Questa prolunga è realizzata in poliammide 66.30% vetro. Nel telaio è inserito un pannello pubblicitario in metacrilato estruso, spessore 3mm tamponato posteriormente da un pannello in pvc dello stesso spessore opportunamente fissato tramite una guarnizione in gomma vulcanizzata(EPDM) 1.17 norme UNI9122.

Colorazione RAL 7016

ALLEGATO 5

Scheda Tecnica impianto affissionale poster mt. 6,00 x 3,00 Poster a v

L'impianto è definito dai seguenti componenti:

- Cornice
- Pannelli
- Telaio
- Palo
- Fondazione

La **Cornice** è l'elemento in cui risiedono le originalità estetica e funzionale dell'impianto. Essa è costituita da due tipologie di estrusi di alluminio (lega di alluminio 6060) progettati e realizzati ad hoc, temprati e verniciati: "estruso cornice" e "estruso tappo".

Due "estrusi cornice", uguali e contrapposti, vengono ancorati alla struttura di acciaio, collaborando alla rigidità strutturale dell'impianto.

L' "estruso cornice" è stato progettato per rispondere ad una duplice esigenza: permettere l'incastro dei pannelli e prevedere il sistema di ancoraggio e tensionamento dei teli in pvc.

L' "estruso tappo" completa la sezione ellissoidale della cornice, con sistema ad incastro assume la funzione di coperchio mantenendo la funzionalità estetica.

La cornice viene assemblata tramite incollaggio con colla bicomponente dei nodi d'angolo, realizzati in fusione di alluminio (UNI 4514)

I **Pannelli** possono essere realizzati in honeycomb di alluminio, in composito o sandwich, hanno una duplice funzione:

- . Piano di appoggio per la classica affissione
- . Supporto per la decorazione pittorica

Possano non essere montati nel caso utilizzo dei teli in pvc.

Il **Telaio** è realizzato in acciaio (FE 360) zincato (corpo centrale) e alluminio (aste) interamente imbullonato per permettere la divisione in parti.

Lungo il perimetro del telaio è imbullonata la cornice; la struttura è completamente nascosta fatta eccezione per il collegamento fra il palo ed il telaio stesso. Tutti i bulloni sono in acciaio inox.

Il **Palo** è composto da un tubo di acciaio (FE 360) zincato e verniciato di 406 mm di diametro circa e 5 mm di spessore. Nell'impianto a V il palo ha sempre un'altezza pari a quella dell'impianto stesso, fra il palo e il telaio interno sono disposte delle aste di collegamento e di controventatura, in modo da garantire la corretta posizione nel tempo sia dei telai che della cornice.

Il **carter** è composto da due gusci in fusione di alluminio, costituisce il collegamento formale fra la cornice e il palo nascondendo l'unico elemento del telaio non integrato nel sistema cornice.

La **Fondazione** è realizzata con un getto di cls armato in cui precedentemente viene inserito un tubo, in modo da creare un bicchiere per l'alloggiamento del palo

in acciaio. In seguito viene posizionato il palo e bloccato con sabbia e getto di
completamento in cls.
COLORE RAL 7016

